IMPORTO RETTE MENSILI ANNO 2026

RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI	STATUS	LEA	QUOTA
R3600631_C	CONVENZIONATO	NON AUTOSUFFICIENTE	€ 1.730,00
R3600631_P	PRIVATO	NON AUTOSUFFICIENTE	€ 2.000,00
R3600631_RS		SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA	€ 120,00
RESIDENZA PROTETTA PER ANZIANI CON DEMENZA	**STATUS**	**LEA**	**QUOTA**
R3D604840_C	CONVENZIONATO	NON AUTOSUFFICIENTE	€ 1.800,00
R3D604840_P	PRIVATO	NON AUTOSUFFICIENTE	€ 2.100,00
R3D604840_RS		SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA	€ 120,00
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI	**STATUS**	**LEA**	**QUOTA**
CR600112_A	PRIVATO	AUTOSUFFICIENTE	€ 1.350,00
CR600112_S	PRIVATO	SEMI AUTOSUFFICIENTE	€ 1.600,00
CR600112_RS		SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA	€ 100,00

Ospiti portatori di PEG/SNG sconto mensile € 60,00
Sconto familiare entro 2° grado di parentela: -10%

ART. 3

L'ammissione alla Residenza Protetta e/o Casa di Riposo viene disposta a insindacabile giudizio dall'Amministrazione ed è subordinata:

a) al compimento del 65° anno di età;
b) all'avvenuta valutazione delle condizioni e del livello di non autosufficienza effettuata dall'Unità Valutativa Distrettuale (UVD) attraverso le scale di valutazione multidimensionali individuate dalla Regione Marche (per ospite convenzionato);
c) all'impegno di terzi (familiari, parenti, Amministrazioni Comunali, Enti vari, coobbligati, ecc.) al pagamento della retta di soggiorno;
d) alla stipulazione da parte del garante di opportuna Convenzione di cui all'allegato A;
e) alla figura dell'Amministratore di Sostegno, in virtù della normativa, L. n. 06/2004 che demanda la cura della persona fragile e dei suoi interessi morali; infatti, ha la finalità di tutelare con una minore limitazione possibile della capacità di agire le persone prive in tutto o in parte di autonomia (persone affette da Morbo di Alzheimer, demenza senile, ictus, etc.) nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

FRUIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 8

Non è ammessa la fruizione parziale e/o la rinuncia dei servizi comunque offerti dalla Fondazione alla generalità degli Ospiti, per i quali si corrisponderà l'intera retta mensile stabilita. ART. 12

La disdetta volontaria del posto da parte dell'Ospite o del garante dovrà essere data da quest'ultimo con almeno trenta giorni di anticipo tramite preavviso scritto.

Il mancato preavviso scritto da diritto all'Amministrazione di addebitare l'importo di una mensilità o quota di essa quantificata proporzionalmente al minore preavviso e quindi, al momento della disdetta, dovrà essere obbligatoriamente allegato il documento probatorio dell'avvenuto pagamento della retta di soggiorno sino al trentesimo giorno successivo alla data della stessa.

ART. 15

La retta è mensile e deve essere tassativamente versata dall'Ospite e/o dal garante per suo conto entro e non oltre il giorno 05 del mese di competenza; solamente in caso d'ingresso durante il mese e/o dimissione/decesso, la retta mensile sarà trasformata a retta giornaliera con la seguente formula:

retta giornaliera = retta mensile/30.

Tale importo giornaliero sarà computato per calcolare l'ammontare della retta dovuta in caso d'ingresso o da restituire in caso di decesso/dimissioni (salvo calcolo del preavviso).

DEPOSITO CAUZIONALE

ART. 24

L'Ospite e/o il garante (coobbligato) al momento dell'ingresso, oltre alla retta di competenza del mese d'ingresso verserà a titolo di DEPOSITO CAUZIONALE, l'importo equivalente alla retta mensile assegnata all'utente dal certificato medico di ingresso. Tale deposito rimarrà custodito in mano alla Fondazione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'Ospite e sarà restituito all'Ospite o ai suoi aventi causa, alla cessazione del rapporto, entro il 30esimo giorno a mezzo bonifico bancario per l'importo intero se le rette risulteranno tutte saldate, oppure al netto delle rette ancora dovute e/o di ogni eventuale altra spesa (medicinali, trasporti, visite e/o altri servizi erogati) sostenuta a favore dell'Ospite e rimasta in sospeso. Il deposito cauzionale è infruttifero d'interessi.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEL POSTO

ART. 34

Non è stabilito un limite di assenza per la conservazione del posto. La retta mensile deve essere sempre corrisposta per intero e nessuna diminuzione della retta è prevista nel caso di assenza per motivi diversi dal ricovero ospedaliero. In caso di assenza prolungata, esclusivamente per ricoveri ospedalieri, per la conservazione del posto resta a carico dell'Ospite che si è assentato e relativamente ai giorni effettivi di assenza una retta di soggiorno (retta giornaliera = retta mensile/30 gg.) decurtata come segue:

- Il giorno di uscita e di rientro in Struttura sono considerati giorni di presenza; quindi, entrambi dovranno essere pagati per intero;
- L'intervallo tra il giorno dopo l'uscita ed il giorno prima del reingresso sarà considerato periodo di assenza;
- Per i periodi di assenza fino a 2 giorni consecutivi (franchigia) non si avrà diritto ad alcuna detrazione;
- Per il periodo di assenza oltre i 2 giorni consecutivi, verrà applicata una decurtazione pari al 40% sulla retta giornaliera maturata per tutti i giorni compresi nell'intervallo di assenza oltre i primi 2 giorni di franchigia (quindi in totale 4 giorni);
- Tali decurtazioni saranno usufruite dall'Ospite, previo calcolo effettuato e comunicato dalla Struttura nel mese di reingresso tramite rimborso con bonifico bancario e/o decurtazione dalla retta successiva.

Per tutte le altre assenze sarà applicata la retta intera.

Corinaldo, lì ___/___/_____

Firma per ricevuta e presa visione
